

PATTO PARASOCIALE RELATIVO A ZIGNAGO HOLDING S.P.A.

Estratto ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e degli artt. 128, 129, 130 e 131 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti")

Si fa riferimento al patto parasociale (il "**Patto Parasociale**") sottoscritto in data 14 luglio 2021 tra i soci di Zignago Holding, ovvero: GA.MA. S.r.l. ("**GAMA**"), MARVIT S.r.l. ("**MARVIT**"), LIBRA S.r.l. ("**LIBRA**"), LUMAR S.r.l. ("**LUMAR**"), Koris Italia S.r.l. ("**KORIS**") (congiuntamente, i "**Soci ZH**"), nonché Gaetano Marzotto, Stefano Marzotto, Nicolò Marzotto, Luca Marzotto, Margherita Marzotto, Cristiana Marzotto, Maria Rosaria Marzotto, Lavinia Marzotto, Giacomo Marzotto, Matilde Marzotto, Vittorio Emanuele Marzotto, Alessandro Marzotto e Sebastiano Marzotto (ciascuno una "**Parte Sostanziale**" e di seguito, unitamente ai Soci ZH, le "**Parti**"); il Patto Parasociale definisce le regole e le norme di condotta che disciplinino i rapporti tra i Soci ZH, nonché le pattuizioni di *corporate governance* di Zignago Holding.

In data 25 settembre 2023, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 5.1, lettera (c)(ii) del Patto Parasociale, Anita Gioia Fischetti, in qualità di unica erede legittimaria di Margherita Marzotto, ha aderito, incondizionatamente e irrevocabilmente, a tutti gli obblighi – subentrando nel godimento di tutti i diritti – previsti dal Patto Parasociale e applicabili alla stessa in qualità di socio di KORIS e di Parte Sostanziale, al Patto Parasociale, per effetto della sottoscrizione di apposito atto di adesione (l' "**Atto di Adesione**"), con efficacia a decorrere dalla medesima data.

Nel Patto Parasociale sono conferite tutte le n.26.937.500 azioni ordinarie, con valore nominale pari ad un Euro ciascuna, rappresentative dell'intero capitale sociale di Zignago Holding nonché le obbligazioni convertibili Zignago Holding 2017-2026; Zignago Holding, a sua volta, detiene n. 57.200.000 azioni ordinarie di Zignago Vetro, pari al 64,06% del suo capitale ordinario e al 78,05% ai fini del diritto di voto.

Il Patto Parasociale è rilevante a norma dell'art. 122, commi 1 e 5, lett. b) e c), del TUF e contiene previsioni disciplinanti, tra l'altro: (i) la *governance* di Zignago Vetro; (ii) specifiche limitazioni all'eventuale trasferimento di azioni di Zignago Holding; e (iii) le modalità di cessione delle azioni Zignago Holding da parte dei paciscenti.

Per una descrizione dettagliata dei termini e della durata del Patto Parasociale, si rinvia alle informazioni essenziali ex art. 130 del Regolamento Emittenti, pubblicate sul sito *internet* di Zignago Vetro www.zignagovetro.com, nella sezione "*Investitori – Governance – Patti Parasociali*".

Il presente avviso è depositato a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* di Zignago Vetro www.zignagovetro.com, nella sezione "*Investitori – Governance – Patti Parasociali*", dove sono disponibili anche le informazioni essenziali circa il Patto Parasociale di cui all'art. 130 del Regolamento Emittenti, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato linfo, all'indirizzo www.linfo.it.

Fossalta di Portogruaro (VE), 27 settembre 2023